



***REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI
CONTRIBUTI ED INTERVENTI ECONOMICI
A SOSTEGNO DELLE PERSONE E DELLE FAMIGLIE
IN CONDIZIONI DI FRAGILITA'***

(approvata con Deliberazione di Consiglio n. 00 del 23.07.2026)

INDICE

Capo I – Disposizioni generali

- Art. 1 – Premessa
- Art. 2 – Principi generali
- Art. 3 – Oggetto e finalità
- Art. 4 – Destinatari
- Art. 5 – Competenze

Capo II – Contributi a sostegno del reddito

- Art. 6 – Commissione Economica
- Art. 7 – Procedura e Istruttoria per i contributi tipologia a): sostegno al reddito inteso come erogazione di denaro e/o beni materiali oppure esenzione/riduzione dal pagamento di determinati servizi
- Art. 8 – Elementi di valutazione
- Art. 9 – Motivi di esclusione
- Art. 10 – Parenti obbligati agli alimenti
- Art. 11 – Criteri di priorità adottati in commissione economica
- Art. 12 - Conclusione del procedimento e modalità di erogazione del contributo
- Art. 13 – Liste d’attesa
- Art. 14 - Fasi della presa in carico e Piano assistenziale individuale (P.A.I.)
- Art. 15 - Forme di intervento nell’ambito del Progetto Assistenziale Individualizzato (PAI)
- Art. 16 - Contributo ordinario
- Art. 17 – Contributi straordinari ed urgenti
- Art. 18 – Determinazione del contributo

Capo III – Contributi ad integrazione rette in struttura

- Art. 19 – Procedura e Istruttoria per i contributi tipologia b) integrazione retta a carico dell’utente (anziano/adulto assimilabile all’anziano) e la persona adulta con disabilità ospitati presso struttura residenziale
- Art. 20– Istruttoria per la domanda ad integrazione retta (quota utente)
- Art. 21– Determinazione del contributo ad integrazione retta
- Art. 22 – Procedura e Istruttoria per i contributi tipologia c) integrazione rette a carico dell’utente ospitato presso struttura semiresidenziale per anziani (centro diurno)
- Art. 23 – Casi particolari

Capo IV – Disposizioni finali

- Art. 24 - Trattamento dei dati personali e accesso agli atti
- Art. 25 - Vigilanza e controlli
- Art. 26 - Azioni di rivalsa dell’ente
- Art. 27 - Altre tipologie di contributi
- Art. 28 - Disposizioni di adeguamento automatico
- Art. 29 - Entrata in vigore

CAPO I – Disposizioni generali

Articolo 1 - Premessa

1. L'Unione di comuni Terre di Castelli persegue la finalità di realizzare un sistema di servizi sociali integrato fra servizi pubblici, servizi del privato sociale, delle organizzazioni no profit, della società civile, del volontariato e delle famiglie.
2. All'interno del sistema integrato di servizi sociali, gli interventi di assistenza economica a favore delle persone singole e dei nuclei familiari, vengono assicurati secondo i principi di universalità, pari opportunità, non discriminazione, in coerenza con i principi e le disposizioni della Carta costituzionale, del diritto eurounitario, della legislazione nazionale e regionale vigenti.
3. L'Unione di comuni Terre di Castelli (d'ora in poi Unione), persegue politiche sociali che contrastino la logica meramente assistenzialistica degli interventi e che mirano all'inclusione sociale delle persone in stato di bisogno socioeconomico. Tale approccio è fondato sull'accesso, la valutazione multidisciplinare, la presa in carico e la definizione di un progetto individualizzato da parte del Servizio Sociale Professionale, che individui i sostegni necessari alla persona, cui deve seguire, a fronte dell'assegnazione di un beneficio economico, l'attivazione della persona al fine di conseguire o riconquistare, la massima autonomia.

Articolo 2 - Principi generali

1. L'assistenza economica rappresenta uno tra i diversi strumenti che può utilizzare il Servizio Sociale Territoriale (d'ora in poi SST) per favorire il superamento/miglioramento di situazioni di bisogno in un'ottica di raggiungimento dell'autonomia della persona in difficoltà, stimolando l'autosufficienza per evitare il cronicizzarsi della dipendenza assistenziale.
2. Gli interventi di assistenza economica, in linea con i principi di cui alla Legge 8 novembre 2000, n. 328 e alla Legge regionale 12 marzo 2003, n.2 e ss. mm. e ii., sono da considerarsi temporanei e finalizzati al superamento delle condizioni momentanee di difficoltà mediante:
 - La promozione dell'autonomia delle persone economicamente e socialmente più deboli attraverso percorsi di sostegno che prevedano l'attivazione delle risorse personali, familiari, istituzionali e informali presenti sul territorio e la valorizzazione delle organizzazioni del volontariato delle comunità locali;
 - La prevenzione e il sostegno delle situazioni di disagio socio-economico nonché contrasto al processo di esclusione e di cronicizzazione del disagio sociale;
 - La tutela delle persone in particolari condizioni di fragilità e di non autosufficienza che necessitano di interventi territoriali, domiciliari e residenziali.
3. Gli interventi di assistenza economica, unitamente alle varie forme di sostegno predisposte dal SST, concorrono a realizzare un concreto supporto al fine di portare il singolo/nucleo familiare a superare o fronteggiare la condizione di precarietà economica, anche attraverso l'utilizzo di servizi presenti sul territorio, a valorizzare le capacità del singolo/nucleo familiare, facendo emergere le risorse individuali e della rete parentale, amicale e di volontariato, ove esistenti.
4. Attraverso il progetto assistenziale individualizzato (di seguito PAI) che prevede l'erogazione di un contributo economico, si concorre a soddisfare le necessità basilari

di vita nelle diverse fasi dell'esistenza, e a promuovere percorsi e progetti che tendono ad attivare l'autonomia e il benessere nelle persone e stimolare il più possibile le capacità di autodeterminazione e responsabilità presenti nelle persone e nei nuclei familiari, attraverso la sottoscrizione partecipata del PAI.

5. Il progetto individualizzato (PAI) può prevedere azioni di attivazione lavorativa (proposta di percorsi formativi, di riqualificazione o di tirocini) e misure di attivazione sociale (impegni relativi alla frequenza scolastica dei figli, impegni di ricerca attiva del lavoro e di accettazione di offerte di lavoro, azioni di prevenzione e cura della salute, accettazione di percorsi di counseling o mediazione, sostegno dei minori, cura del proprio alloggio o impegni di volontariato).
6. La sottoscrizione del PAI da parte della persona interessata, a fronte dei benefici economici ricevuti, ha l'obiettivo di sollecitare il rispetto degli impegni presi con il SST, favorendo il prodursi di processi di empowerment e di fiducia nella persona stessa, nel suo nucleo familiare e nella comunità.
7. Per il raggiungimento dei suddetti obbiettivi, l'erogazione dei contributi economici, nell'ambito dell'intervento sociale complessivamente considerato, dovrà rispettare criteri di uniformità ed equità, di trattamento e di valutazione della condizione di bisogno, adeguatezza e rispetto delle scelte individuali.
8. Gli interventi economici disciplinati dal presente Regolamento non costituiscono un diritto in senso assoluto per i soggetti richiedenti, hanno carattere integrativo e non sostitutivo del reddito familiare, vanno ad integrare le provvidenze erogate da un'articolata rete di soggetti pubblici e privati che secondo il principio di sussidiarietà, concorrono a supportare famiglie o singoli in condizioni di bisogno.
9. I contributi vengono erogati nei limiti delle disponibilità di bilancio, approvato annualmente dal Consiglio dell'Unione.
10. La Giunta dell'Unione Terre di Castelli (d'ora in poi Unione) si riserva la possibilità di definire annualmente criteri di priorità nella risposta alle richieste pervenute e nel rispetto degli stanziamenti di bilancio.

Articolo 3 - Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina e determina i criteri di accesso, le modalità di gestione e di erogazione delle contribuzioni economiche erogate dal SST agli utenti residenti nel territorio dell'Unione per:
 - a) sostegno al reddito, inteso come erogazione di denaro e/o beni materiali oppure esenzione/riduzione dal pagamento di specifici servizi;
 - b) integrazione retta a carico dell'utente (anziano/adulto assimilabile all'anziano) e la persona adulta con disabilità ospitati presso struttura residenziale;
 - c) integrazione retta a carico dell'utente ospitato presso struttura semiresidenziale per anziani (centro diurno).
2. Gli interventi di sostegno economico sono finalizzati a favorire pari opportunità e condizioni di benessere della persona e della famiglia, a prevenire e contrastare la marginalità, la povertà e la vulnerabilità laddove l'insufficienza delle risorse economiche determini condizioni di fragilità tali da non garantire in primo luogo il soddisfacimento dei bisogni fondamentali.

Articolo 4 - Destinatari

1. Possono accedere alle prestazioni economiche disciplinate dal presente regolamento i cittadini anagraficamente residenti nel territorio dell'Unione.
2. Sono destinatari degli interventi e dei servizi sociali:
 - i cittadini italiani residenti nel territorio dell'Unione per i quali è definito un progetto assistenziale individualizzato;
 - i cittadini stranieri per i quali è definito un progetto assistenziale individualizzato, residenti nel territorio dell'Unione e regolarmente soggiornanti; rientrano tra questi i cittadini stranieri aventi diritto alla permanenza sul territorio dello Stato ai sensi delle leggi vigenti, nonché gli apolidi, i profughi, i richiedenti asilo politico e i rifugiati, presenti sul territorio dell'Unione aventi titolo all'assistenza secondo le leggi dello Stato, con valido permesso di soggiorno.
3. Per situazioni di grave bisogno e non differibili, possono essere erogate prestazioni a carattere di urgenza a titolo straordinario (esclusivamente per contributi di cui alla lettera a) dell'art.3, in favore di persone temporaneamente dimoranti sul territorio distrettuale.
4. Hanno diritto al primo intervento di tutela, anche se comporta un onere economico, i minori italiani o stranieri non accompagnati non residenti nel territorio del distretto.
5. In tutti i casi di erogazione di contributi a soggetti non residenti nel territorio distrettuale, ma in altro comune italiano, sarà cura del SST prendere opportuni contatti con il Comune di residenza per segnalare la situazione di difficoltà e concordare l'eventuale intervento con possibilità di rivalsa sul comune di residenza stesso.

Articolo 5 - Competenze

1. Spetta alla Giunta dell'Unione l'emanazione di provvedimenti a carattere generale applicativi del presente regolamento e la definizione in particolare, anche in considerazione dell'ammontare degli stanziamenti di bilancio, dei criteri di priorità nella risposta alle richieste di sostegno fatte dai cittadini.
2. La Giunta dell'Unione determina annualmente le soglie dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (d'ora in poi ISEE) di accesso ai contributi di tipologia a), b) e c) nonché le percentuali e gli scaglioni ISEE per la determinazione dei contributi ad integrazione retta e quota trasporto per la frequenza ai centri diurni per anziani.
3. La Giunta dell'Unione, per i contributi di tipologia a), oltre alla soglia di accesso al di sotto del quale può configurarsi l'erogazione del contributo economico nel quadro di un progetto assistenziale individualizzato, individua inoltre:
 - i limiti del valore del patrimonio mobiliare e immobiliare, sempre desunti dall'ISEE, che integrano tale soglia di accesso;
 - il numero e valore delle fasce di ISEE;
 - il contributo massimo mensile erogabile per ognuna delle fasce di ISEE individuate, dato dalla sommatoria degli interventi di assistenza economica previsti dal presente Regolamento, e tenuto conto del numero di componenti del nucleo.
4. La Giunta aggiorna periodicamente gli importi ed i limiti ISEE e può modificare con riferimento agli interventi economici la soglia di accesso, i limiti del patrimonio mobiliare e immobiliare, gli importi massimi erogabili.

5. Spettano al Responsabile del SST nell'ambito della disciplina di cui al presente Regolamento e degli obiettivi fissati dalla Giunta dell'Unione, di cui al precedente comma, tutte le attività volte ad attuare il presente Regolamento, con particolare riferimento all'organizzazione delle fasi del procedimento istruttorio, alla verifica ed al controllo sulla correttezza dello svolgimento della Commissione Economica, all'adozione degli atti di impegno e di liquidazione della spesa.

CAPO II – Contributi a sostegno del reddito

Articolo 6 – Commissione Economica

1. La costituzione di una Commissione Economica dedicata, risponde al principio del lavoro collegiale ed alla opportunità di un unico luogo decisionale in materia economica, al fine di garantire equità ed omogeneità di trattamento per tutti i cittadini.
2. La Commissione Economica è composta dal Responsabile del SST e dai coordinatori/referenti delle aree funzionali del SST e viene nominata annualmente con atto dirigenziale.
3. Le competenze della Commissione Economica sono le seguenti:
 - Esame mensile e decisioni in merito alle proposte di contributo economico formulate dagli A.S. (da svolgersi entro il giorno 10 di ogni mese);
 - verifica/controllo dell'istruttoria tecnico-amministrativa delle istanze (requisiti di accesso; controllo della documentazione allegata alla domanda, raccordo con l'assistente sociale di riferimento in caso di non completezza della documentazione);
 - decisione in merito all'ammissibilità e all'entità del contributo erogabile;
 - creazione di eventuali liste di attesa, ove necessario e in relazione alle risorse disponibili.
 - Decisioni, in via definitiva, relativamente ad eventuali ricorsi/reclami presentati dai cittadini in merito all'erogazione/diniego di contributi;
 - Supporto e orientamento agli operatori in materia di contributi economici.
4. I lavori della Commissione Economica sono coadiuvati da un segretario, individuato all'interno dell'ufficio amministrativo del Servizio, che non partecipa alla valutazione delle proposte, i cui compiti sono:
 - convocazione delle Equipe di servizio con predisposizione dell'ordine del giorno;
 - stesura del verbale della seduta dei lavori e delle decisioni adottate;
 - formale comunicazione dell'esito della valutazione della commissione al cittadino.
5. Il Responsabile del SST approva e autorizza l'intervento di natura economica e l'eventuale lista di attesa per l'accesso.
6. In caso di parere negativo della Commissione Economica, il Responsabile del SST adotta il relativo provvedimento di diniego dandone comunicazione scritta al cittadino e, in caso di richiesta di riesame da parte dello stesso, si esprime con apposito atto con cui conferma o modifica l'esito della Commissione Economica.

Articolo 7 – Procedura e Istruttoria per i contributi tipologia a): sostegno al reddito inteso come erogazione di denaro e/o beni materiali oppure esenzione/riduzione dal pagamento di determinati servizi.

1. Affinché possa essere valutata l'opportunità di erogazione di un contributo economico il cittadino/nucleo deve risultare in carico al SST. Il cittadino si rivolge allo Sportello di Prossimità preferibilmente del Comune di residenza, dove l'operatore di sportello accoglie la persona, la informa e la orienta predisponendo l'accesso al SST attraverso apposito software.
2. In accordo con gli interessati, l'accesso al SST per problematiche di tipo economico/assistenziale può avvenire eccezionalmente anche attraverso segnalazione scritta da parte di altri servizi (es. scuola, servizi sanitari, ecc.).
3. L'Assistente Sociale (d'ora in poi A.S.) del territorio, preso atto della richiesta, mediamente entro 3 giorni lavorativi in caso di urgenza e 15 giorni lavorativi negli altri casi, svolge un primo colloquio telefonico con il cittadino e:
 - se si tratta di nuovo utente fissa un primo incontro che può chiudersi con una semplice consulenza o a cui può seguire una presa in carico vera e propria;
 - se si tratta di utente già in carico valuta la nuova richiesta presentata.
4. L'A.S. svolge la propria valutazione professionale attraverso uno o più colloqui, la visita domiciliare ogni volta risulti opportuna/necessaria, e la raccolta della documentazione prevista dal presente regolamento.
5. Una volta svolta l'istruttoria, l'A.S. può:
 - 1) laddove ritenga vi siano i presupposti per proporre un contributo economico, presentare tale proposta alla Commissione Economica nella prima data utile successiva alla conclusione dell'istruttoria;
 - 2) laddove ritenga non vi siano i presupposti per proporre un contributo economico, predisporre una comunicazione scritta al cittadino a firma del Responsabile del Servizio dove motiva il diniego del contributo;
 - 3) In casi residuali pur in presenza di un Isee superiore alla soglia l'assistente sociale, nell'ambito della propria valutazione professionale, potrà decidere di prevedere comunque un contributo a favore della persona, motivando adeguatamente tale valutazione alla Commissione Economica.
 - 4) Qualora l'A.S. ritenga che il bisogno del cittadino non trovi risposta in un contributo di tipo economico, ma piuttosto sia opportuno attivare un altro servizio, in tal caso l'A.S. orienta il cittadino e svolge tutte le azioni necessarie, condividendole con l'interessato, per l'attivazione di tale diverso intervento/servizio.
 - 5) Nei casi 1) e 3) l'A.S. predispone la proposta di contributo economico, corredata da apposita relazione e dalla documentazione prevista dal presente regolamento che verrà valutata dall'apposita commissione economica entro il 10 del mese successivo la data della proposta. Laddove l'intervento venga approvato dalla commissione, a partire dal 20 dello stesso mese ed entro massimo 5 giorni lavorativi dal 20 verrà liquidato il contributo. La decisione della commissione viene comunicata al cittadino per iscritto.
 - 6) Nel caso 2) ovvero laddove la Commissione Economica non approvi il contributo proposto dall'A.S. responsabile del caso, il cittadino viene informato dell'esito tramite l'invio di una lettera in cui sono contenute le motivazioni del diniego. L'A.S. predispone

la comunicazione di diniego motivato e la sottopone alla firma del Responsabile del SST.

- 7) Entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di diniego, il cittadino può presentare opposizione scritta al Responsabile del SST.
- 8) Il riesame e la relativa decisione, di competenza della commissione economica, si svolgono entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento del ricorso (data protocollo).

Articolo 8 – Elementi di valutazione

1. Gli elementi da considerare ai fini delle valutazioni professionali sono:
 - la situazione soggettiva e socio-familiare (età, stato civile, situazione occupazionale, rete familiare e sociale di supporto, ecc);
 - la disponibilità complessiva di risorse economiche e relazionali da parte delle famiglie e della rete socio familiare della persona, da ricostruire, a titolo esemplificativo, attraverso gli estratti conto bancari/postali, le eventuali buste paga, i valori di patrimonio mobiliare e immobiliare estrapolati dall'Attestazione ISEE, il possesso di autoveicoli/motoveicoli o immobili;
 - la congruità degli stili di consumo rispetto alla condizione socio-economica;
 - le condizioni di salute;
 - la situazione abitativa (es: assegnazione di alloggio ERP, alloggio sociale, etc.);
 - la capacità di autodeterminazione e attivazione di risorse personali, familiari e sociali;
 - la capacità di gestione di sé nei diversi contesti, compreso quello familiare, con particolare attenzione ai nuclei familiari con figli minori;
 - la condizione di omessa erogazione, da parte del genitore obbligato ed in favore del richiedente, del contributo statuito con sentenza, decreto omologato o negoziazione assistita, per il mantenimento del figlio o dei figli.
2. L'assistente sociale che definisce l'istruttoria considera anche la situazione globale del nucleo familiare del richiedente sotto il profilo degli eventuali interventi economici e prestazioni già attivati o in essere.

Articolo 9 – Motivi di esclusione

1. Costituiscono motivi di esclusione e riguardano tutti i componenti il nucleo familiare (ovvero i soggetti componenti la famiglia anagrafica ex art. 3 D.P.C.M. n. 159/2013 e s.m.i.):
 - a) il superamento dei limiti ISEE definiti dalla Giunta dell'Unione, come da art. 5 del presente Regolamento;
 - b) la mancata accettazione degli impegni previsti nel piano assistenziale individualizzato, con particolare riferimento a quelli inseriti relativi alla ricerca e al mantenimento dell'attività lavorativa;

Articolo 10 – Parenti obbligati agli alimenti

1. L'esistenza di parenti obbligati agli alimenti esclude, di norma, la fruizione di interventi e/o benefici economici da parte dell'Unione. Sono parenti obbligati agli alimenti le

persone indicate nell'ordine di cui all'art. 433 del Codice Civile. È compito del SST informare la persona di tale obbligo di legge e dei limiti che l'Unione pone al proprio intervento.

2. Sulla base del presente Regolamento non viene considerato obbligato al mantenimento il parente, il cui nucleo familiare sia titolare di un Indicatore della Situazione Economica Equivalente inferiore al valore dell'indicatore ISEE fissato periodicamente dalla Giunta dell'Unione ai sensi dell'art. 5 del presente Regolamento.
3. Il SST, tramite la commissione di cui all'art. 6 del presente regolamento, si riserva di provvedere ad erogare interventi di assistenza economica, in presenza di parenti obbligati per legge, qualora ravvisi che il mancato intervento possa esporre la persona/famiglia a una situazione di grave rischio, fatte salve le successive operazioni di rivalsa a carico degli obbligati.

Articolo 11 – Criteri di priorità adottati in commissione economica

1. Il criterio di priorità adottato dai componenti la Commissione Economica ai fini dell'erogazione dei contributi economici è quello della risposta a bisogni primari e urgenti per i quali è necessario un intervento tempestivo in tema di tutela della salute, utenze domestiche, mantenimento dell'abitazione, esigenze alimentari, educazione e formazione.

Articolo 12 - Conclusione del procedimento e modalità di erogazione del contributo

1. La pratica, istruita secondo le disposizioni del presente Regolamento, viene trasmessa al Responsabile del SST per l'adozione del provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo.
2. I termini di conclusione del procedimento amministrativo sono predisposti nel rispetto della Legge n. 241/1990 in materia di procedimento amministrativo (30 giorni dalla data di presentazione della domanda).
3. I contributi erogati potranno essere, altresì, destinati al pagamento diretto di specifiche spese a favore del beneficiario, come ad esempio bollette insolute, canoni d'affitto, rette d'asilo, spese mediche, etc., anche a mezzo dei soggetti indicati dal progetto di assistenza (chi ne cura l'assistenza e gli interessi, a titolo esemplificativo: amministratore di sostegno, parenti, volontari), concordato con il richiedente. La liquidazione ad altro soggetto del contributo per dare attuazione alle finalità dell'intervento può avvenire esclusivamente se viene acquisita agli atti specifica dichiarazione in tal senso da parte del richiedente.

Articolo 13 – Liste d'attesa

1. Le richieste positivamente valutate secondo le modalità descritte nel presente regolamento finalizzate a interventi e servizi per i quali sussistano limiti numerici o che superano gli stanziamenti di bilancio, suddivisi in sub-budget mensili, vengono collocate dalla commissione in lista d'attesa e rivalutate nella seduta successiva dalla medesima commissione.
2. Le liste di attesa vengono definite dando priorità ai casi in cui il mancato intervento può generare un peggioramento della condizione complessiva dell'utente o del nucleo familiare con conseguente aumento degli oneri a carico dell'Ente per interventi successivi.

Articolo 14 - Fasi della presa in carico e Piano assistenziale individuale (P.A.I.)

La presa in carico si articola in tre fasi principali:

- 1) una fase di valutazione preliminare effettuata dall'A.S. attraverso l'ascolto e la ridefinizione della domanda espressa e dei bisogni che vi sottendono. In tale fase vengono esaminate le possibilità di superamento e/o contenimento del bisogno mediante l'attivazione delle risorse della persona, della famiglia, del contesto sociale, dei servizi pubblici e del privato sociale compresa l'attivazione di benefici economici pubblici (erogati da altri enti) non normati dal presente regolamento, quali a titolo di esempio : assegno di maternità, Assegno Unico, Assegno di cura, Assegno di Inclusione, esenzione farmaci, invio alla Caritas, bonus energia, invalidità civile, indennità di accompagnamento, ecc..;
- 2) la fase di predisposizione di un Piano Assistenziale Individualizzato (P.A.I.), che costituisce il presupposto necessario per l'erogazione del contributo economico e definisce l'assunzione di precisi compiti, impegni e responsabilità da parte della persona e/o dei componenti il nucleo familiare, al fine di migliorare/superare la situazione di bisogno.
- 3) Verifica degli impegni assunti dalla persona e/o dai componenti il nucleo familiare e degli esiti dell'intervento.
- 4) Il P.A.I. costituisce il presupposto necessario per l'erogazione del contributo economico; redatto dall' A.S. titolare del caso, individua tempi, strumenti e modi per la realizzazione del progetto individuale orientato al recupero delle capacità di autonomia ed auto-organizzazione del nucleo o della persona, anche attraverso il coinvolgimento e la collaborazione con le altre agenzie della rete territoriale.
- 5) Il mancato rispetto del P.A.I. da parte dell'utente, può comportare, su valutazione dell'assistente sociale, la cessazione del contributo economico.

Articolo 15 – Forme di intervento nell'ambito del Progetto Assistenziale Individualizzato (PAI)

1. Gli interventi di assistenza economica previste al punto a) dell'art. 3 del presente regolamento, connessi al PAI, sono finalizzati a consentire il superamento di una situazione di emergenza di particolare gravità o alla prevenzione di uno stato di fragilità e vulnerabilità socio economica grave; si inseriscono nell'ambito più ampio degli interventi di carattere socio-assistenziale di competenza del SST e con essi si raccordano in una logica di integrazione e complementarità centrata sul superamento delle situazioni di emergenza e sulla promozione dell'autonomia personale. Sono interventi erogati a seguito di istruttoria e valutazione professionale di competenza dell'AS referente del caso di ciascuna area di intervento (anziani, adulti, minori e famiglie, persone con disabilità).
2. Le forme di contributo economico connesse al PAI si suddividono in due macro-tipologie, in conformità del presente Regolamento e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili:
 - contributo economico ordinario, una tantum e continuativo
 - contributo economico straordinario in emergenza

Articolo 16 - Contributo ordinario

1. Per *contributo ordinario* si intendono quei contributi che vengono erogati al termine di specifica istruttoria.

2. Il contributo ordinario può essere:
 - A. Una tantum: viene erogato quando ricorrono situazioni straordinarie o eccezionali, che compromettono gravemente e/o temporaneamente l'equilibrio socio economico del soggetto o del nucleo familiare
 - B Continuativo: per un periodo massimo di 6 mesi e soggetto a valutazione alla scadenza, rinnovabile per un periodo massimo di 6 mesi, viene corrisposto di norma mensilmente.
3. Entrambi i contributi vengono approvati nel rispetto dei massimali definiti dalla Giunta dell'Unione Terre di Castelli.
4. I contributi ordinari sono finalizzati:
 - all'inclusione sociale e al contrasto alla povertà, a favore di soggetti e nuclei esposti al rischio di marginalità sociale impossibilitati a provvedere al mantenimento proprio e/o dei propri familiari;
 - a dare sostegno stabile al soggetto o al nucleo che non hanno la possibilità di affrancarsi in tutto o in parte dalla situazione di vulnerabilità associata alla condizione di precarietà economica.
5. I contributi ordinari possono essere di diverse tipologie:
 - buoni alimentari
 - contributi relativi all'abitare
 - contributi ad integrazione del reddito
 - agevolazioni/esenzioni altri servizi
6. I contributi una tantum possono essere erogati, a mero titolo di esempio, non esaustivo, in caso di:
 - abbandono, o decesso dell'unico percettore di reddito all'interno del nucleo,
 - spese eccezionali per ripristino delle utenze essenziali (energia elettrica, riscaldamento, acqua) in nuclei famigliari nei quali sono presenti persone con fragilità.
 - deposito cauzionale per la locazione di immobile con versamento sia a nome del beneficiario, con deroga all'importo massimo previsto in base al contratto di locazione.
7. I contributi ordinari sono erogati di norma in assenza di eventuali altre forme di finanziamento disposte da norme specifiche, ad eccezione della circostanza in cui l'assistente sociale valuti che l'importo diversamente finanziato sulla base di dette norme risulti insufficiente rispetto alle necessità presentate dal soggetto o dal nucleo.
8. I contributi relativi all'abitare saranno preferibilmente quietanzati direttamente ai terzi creditori (proprietario dell'abitazione, soggetti gestori delle utenze, ecc.) previo accordo con l'utente. Sarà comunque cura dell'assistente sociale, laddove i contributi vengano liquidati direttamente all'utente, verificare che la persona utilizzi realmente la cifra per il pagamento di quanto dovuto, attraverso la consegna di copia delle ricevute di pagamento.
9. Per tali tipi di contributi l'A.S. deve seguire l'istruttoria di cui agli artt. 7 e 12 e sottoporre la proposta alla commissione economica così come definita all'art. 6.
10. I contributi ordinari vengono erogati entro i limiti dei massimali definiti dalla Giunta dell'Unione; il contributo una tantum può essere erogato per un massimo di 3 volte l'anno.

Articolo 17 – Contributi straordinari ed urgenti

1. I contributi economici a carattere straordinario ed urgente sono erogati quando ricorrono situazioni imprevedute e/o eccezionali che pregiudicano temporaneamente e in modo grave l'equilibrio socio-economico del nucleo o della persona.
2. Si possono erogare contributi straordinari anche nei casi in cui sia necessario salvaguardare minori, anziani o soggetti deboli o per evitare l'aggravarsi di situazioni sociali già molto compromesse. In questi casi l'A.S. si confronta con il Responsabile del SST per definire l'entità e la temporaneità dell'intervento.
3. Per contributi economici urgenti si intendono i contributi assistenziali da erogarsi, sulla base di un'istruttoria sommaria, considerata l'indilazionabilità assoluta dell'intervento di sostegno economico. (es. per evitare l'imminente distacco di un'utenza).
4. I contributi urgenti vengono proposti direttamente al Responsabile del SST che, dopo un confronto con i coordinatori di area, può decidere di liquidarli o meno.
5. Considerata l'urgenza, la liquidazione avviene settimanalmente e l'A.S. può avvisare anche solo telefonicamente il beneficiario.
6. Laddove si ritenga che non vi siano i presupposti per la liquidazione del contributo urgente il Responsabile invia lettera scritta all'utente, motivando il diniego.
7. Questa misura di sostegno al reddito è da considerarsi residuale e non alternativa alle misure ordinarie indicate all'art.16 del presente regolamento. Questo tipo di intervento, attivabile una sola volta nell'arco dell'anno, permette di prevenire esiti negativi per la situazione della persona e del nucleo, tali da determinare maggiori oneri per l'Ente, e può andare in deroga ai limiti dei massimali definiti dalla Giunta dell'Unione.

Articolo 18 – Determinazione del contributo

1. Esperita la fase istruttoria, l'A.S. valuta i vari strumenti da attivare a favore della persona/nucleo ed anche se e in che misura riconoscere un eventuale contributo di tipo economico o altre forme di sostegno anche attraverso il coinvolgimento della rete del territorio. Nel caso lo ritenga opportuno, propone alla commissione economica il contributo ordinario.
2. L'ammissione all'erogazione del contributo è valutato dalla Commissione economica in un'ottica di equità contributiva, tenuto conto delle disponibilità economiche all'uopo destinate, nonché dei seguenti elementi di valutazione che devono informare anche la proposta dell'A.S.:
 - soggettivo-familiare: numero componenti, età, provenienza, stato civile, scolarità, situazione occupazionale, condizioni psico-fisiche ed eventuali problematiche sanitarie, grado di autonomia sociale, situazione convivenza familiare, presenza di eventuali familiari tenuti agli alimenti come da Codice Civile;
 - Abitativa: tipo di abitazione, titolo di godimento, procedure di sfratto, inidoneità all'alloggio, situazione delle utenze;
 - Situazione sociale e condizioni ambientali: presenza/assenza di rete primaria o secondaria di supporto, eventi legati alla presenza di familiari in carico ai servizi territoriali sociali/sanitari, situazioni di isolamento o difficoltà di integrazione sul territorio, assenza di risorse personali o del nucleo spendibili per l'acquisizione dell'autonomia lavorativa ed economica, relazioni problematiche o conflittuali tra i componenti del nucleo;

- Situazione economica: ISEE, busta paga, reddito effettivamente disponibile, spese di mantenimento del nucleo, mutui, prestiti, situazioni debitorie in generale, eventuali esposizioni economiche pregresse, precedenti contributi erogati dall'ente o da altri enti pubblici, esenzioni, riduzioni scolastiche, ecc;
- Altro: ulteriori elementi conoscitivi raccolti dall'operatore utili per la valutazione globale.

CAPO III – Contributi ad integrazione rette in struttura

Art. 19 – Procedura e Istruttoria per i contributi tipologia b) integrazione retta a carico dell'utente (anziano/adulto assimilabile all'anziano/persona adulta con disabilità) ospitato presso struttura residenziale

I destinatari del contributo tipologia b sono:

1) UTENTI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI, ADULTI CON PATOLOGIE ASSIMILABILI ALL'ETA' SENILE E ADULTI CON PROGETTO INDIVIDUALE CHE PREVEDE L'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI CRA

1. Gli utenti anziani non autosufficienti o adulti equiparabili come sopra classificati (d'ora in poi utenti) ammessi in una struttura residenziale a ciclo continuativo sono tenuti al pagamento della retta, ovvero della quota posta a carico dell'utente secondo le disposizioni vigenti.
2. All'atto dell'ingresso in struttura, l'utente, o di chi ne fa le veci legalmente è tenuto a sottoscrivere apposito impegno di spesa nei confronti del gestore della struttura stessa.
3. E' facoltà dell'utente/suo familiare o di chi ne fa le veci legalmente, successivamente alla valutazione socio-sanitaria integrata da parte dell'Unità di Valutazione Multidimensionale (d'ora in poi UVM), propedeutica all'inserimento nella graduatoria distrettuale per l'accesso alle case residenza presentare istanza per eventuale integrazione della retta. Il diritto all'erogazione del contributo è condizionato all'ingresso in struttura.
4. La richiesta di contributo ad integrazione retta può essere presentata esclusivamente da coloro che all'atto della richiesta di inserimento in graduatoria non hanno esercitato alcun diritto di opzione e sono pertanto disponibili ad accettare il primo posto che verrà loro proposto, compatibile con la valutazione dell'UVM (h 12/h24). In questo caso il cittadino avrà diritto al contributo a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda. Nel caso eccezionale in cui l'utente, pur avendo esercitato il diritto di opzione al momento della richiesta di inserimento in graduatoria, modifichi tale richiesta nelle opportune sedi, l'eventuale contributo verrà riconosciuto a decorrere dal primo giorno del terzo mese successivo alla richiesta.
5. A seguito della presentazione di domanda di integrazione retta, il cittadino avrà l'obbligo di accettare il primo posto proposto pena la perdita del contributo.
6. Eccezionalmente, l'UVM, per ragioni assistenziali e sanitarie, può valutare opportuno mantenere un utente, per il quale l'Unione integra la retta, presso la struttura privata in cui è collocato. In tal caso il contributo ad integrazione della retta sarà mantenuto e l'UVM dovrà monitorare la situazione per verificare l'eventualità di uno spostamento su posto convenzionato.

7. Esistono altre tipologie di accoglienza in casa residenza su posti accreditati convenzionati (valutate in sede di UVM e che non vengono inserite nella graduatoria ordinaria) ed in particolare:
 - a) accoglienze temporanee di sollievo
 - b) accoglienze temporanee a seguito di dimissione protetta ospedaliera
 - c) accoglienze urgenti (sia temporanee sia definitive) a favore di anziani soli con difficoltà sociali, senza risorse parentali in grado di garantire la necessaria tutela e assistenza a domicilio.

Soltanto per i casi previsti alle lettere b) e c) è possibile presentare istanza ad integrazione retta.

2) UTENTI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI E ADULTI CON PATOLOGIE ASSIMILABILI ALL'ETA' ANZIANA DI GRADO LIEVE O ADULTI VALUTATI IDONEI DALL'UVM PER LA TIPOLOGIA DI STRUTTURA "COMUNITA' ALLOGGIO"

1. Qualora l'UVM valuti i sopramenzionati utenti non autosufficienti di grado lieve, questi possono fare richiesta di collocamento presso la struttura "Comunità alloggio", struttura socio-assistenziale residenziale di ridotte dimensioni, di norma destinata ad anziani non autosufficienti di grado lieve che necessitano di una vita comunitaria e di reciproca solidarietà. (DGR E.R. n. 564/2000).
2. Gli utenti ammessi a tale tipologia di struttura residenziale a ciclo continuativo sono tenuti al pagamento della tariffa vigente.
3. All'atto dell'ingresso in struttura l'utente o chi ne fa legalmente le veci è tenuto a sottoscrivere apposito impegno di spesa nei confronti del gestore della struttura stessa.
4. È facoltà dell'utente/suo familiare o di chi ne fa le veci legalmente, successivamente alla valutazione socio-sanitaria integrata dell'UVM, presentare istanza per integrazione alla retta. Il contributo può essere erogato soltanto in caso di inserimento in strutture pubbliche del distretto di Vignola. L'eventuale contributo decorre dal mese successivo alla presentazione della domanda.

3) UTENTI ADULTI CON DISABILITA'

1. L'utente adulto con disabilità può accedere, previa valutazione da parte dell'UVM, alle strutture residenziali per persone con disabilità.
2. Gli utenti ammessi a tale tipologia di struttura residenziale sono tenuti al pagamento della retta, ovvero della quota posta a carico dell'utente secondo le disposizioni vigenti.
3. All'atto dell'ingresso in struttura l'utente o chi ne fa legalmente le veci è tenuto a sottoscrivere apposito impegno di spesa nei confronti del gestore della struttura stessa.
4. È facoltà dell'utente/suo familiare o di chi ne fa le veci legalmente, successivamente alla valutazione socio-sanitaria integrata dell'UVM, presentare istanza per integrazione alla retta. Il contributo può essere erogato soltanto in caso di inserimento in strutture pubbliche del distretto di Vignola o presso strutture accreditate fuori distretto purché su posto compreso nel fabbisogno.

4) CASI PARTICOLARI

1. L'UVM, per situazioni particolari ed eccezionali, può prevedere progetti personalizzati di collocamento in struttura residenziale per adulti e anziani esclusi dalle tipologie elencate ai punti precedenti (da 1 a 3).

2. Qualora l'utente in carico al Dipartimento di Salute Mentale non sia in grado di corrispondere la propria quota, l'UVM potrà valutare l'erogazione di un contributo a sostegno del pagamento della retta a seguito di specifica istruttoria socio-economica dell'A.S..

3. L'entità del contributo viene determinata in sede di UVM attraverso specifica documentazione sottoscritta da tutti i referenti sociali e sanitari responsabili del caso e dai Responsabili di budget per area sanitaria e sociale.

4. Negli altri casi non previsti precedentemente è facoltà dell'utente/suo familiare o di chi ne fa le veci legalmente, successivamente alla valutazione socio-sanitaria integrata dell'UVM, presentare istanza per integrazione alla retta.

5. Restano esclusi dalle presenti modalità di concessione di contributi da parte dell'Unione, gli interventi di natura residenziale (definitivi o temporanei) definiti con Piani Terapeutici Riabilitativi Individuali (P.T.R.I.) e sottoscritti con i servizi appartenenti al Dipartimento Salute Mentale/Dipendenze Patologiche dell'Azienda ASL. Per tali tipologie di interventi si rimanda a specifico accordo tra Azienda ASL-Dipartimenti DSM/DP e l'Unione Terre di Castelli.

Articolo 20– Istruttoria per la domanda ad integrazione retta (quota utente)

1. L'eventuale contributo decorre normalmente dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione dell'istanza, fatto salvo quanto previsto dall'art. 21 e vale per il periodo di validità dell'ISEE.
2. L'utente è tenuto ad aggiornare l'ISEE alla scadenza dell'attestazione. In caso contrario il contributo ad integrazione retta non verrà rinnovato.
3. Tale domanda deve essere perfezionata attraverso la consegna di tutta la documentazione necessaria, indicata nell'apposito modulo di domanda, entro e non oltre 30 giorni dalla data di presentazione della stessa.
4. L'utente o il familiare, tutore/curatore/amministratore di sostegno sono tenuti, qualora non siano già in godimento, ad avanzare agli uffici competenti richiesta di riconoscimento di invalidità civile ed eventuale assegno di accompagnamento entro e non oltre 60 giorni dalla data di presentazione della domanda di integrazione alla retta, pena la sospensione del contributo.
5. Resta inteso che, qualora pervengano all'anziano/adulto arretrati per provvidenze previdenziali e/o assistenziali od ulteriori beni o redditi che vadano ad aggiungersi agli introiti già in godimento, l'utente si impegna a versarli interamente o parzialmente all'Unione fino ad eventuale concorrenza delle quote dalla stessa anticipate a titolo di pagamento della retta in struttura.

Articolo 21– Determinazione del contributo ad integrazione retta

1. L'utente corrisponde la retta in funzione della propria capacità contributiva e del proprio nucleo così come stabilito dal D.P.C.M. 159/2013 per le sole prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo (art 6 –comma 3).

2. Vista la natura continuativa e globalmente assistenziale della prestazione erogata all'utente in struttura ed in considerazione della natura e delle finalità dei trattamenti assistenziali ed indennitari derivanti da una delle condizioni di cui alla colonna "Non autosufficienza" della tabella rappresentata all'allegato 3 del D.P.C.M. 159/2013, l'utente può fare richiesta di prestazione sociale agevolata con un Isee socio-sanitario residenziale uguale od inferiore alla soglia ISEE determinata annualmente con atto della Giunta dell'Unione, come disposto all'art. 5.
3. L'utente contribuisce al pagamento della retta con:
 - tutti i propri redditi fiscalmente e non fiscalmente rilevanti;
 - il patrimonio mobiliare (saldo a fine mese precedente la domanda) dei componenti il nucleo anagrafico (nucleo da DSU) decurtato delle franchigie previste dal DPCM 159/2013;
 - la componente aggiuntiva dei figli non conviventi come si evince dall'attestazione ISEE "Modalità di calcolo ISEE socio-sanitario residenze;al netto della quota per spese personali corrispondente al 25% dell'ammontare del trattamento minimo di pensione INPS calcolato annualmente dall'Istituto stesso.
4. L'importo del contributo a carico dell'ente locale è determinato dalla differenza tra la retta annuale applicata e la quota a carico dell'utente come sopra determinata. Tale contributo è erogato direttamente alla struttura presso la quale l'utente risulta ospitato, in conformità delle vigenti normative e regolamenti.
5. Qualora l'utente abbia a proprio carico il coniuge privo di reddito o con reddito insufficiente al proprio mantenimento, la Commissione, su proposta dell'AS, valuterà la quota da lasciare al coniuge in modo da garantirne il mantenimento al domicilio.
6. Qualora per ragioni di urgenza o in attesa di nomina di Amministratore di sostegno la persona assistita/suo familiare o chi ne fa legalmente le veci non avesse la possibilità di presentare le dichiarazioni necessarie per il calcolo dell'intervento economico integrativo prima dell'inserimento presso la struttura, l'Unione riconosce, su istanza dell'assistente sociale, un intervento economico pari al valore massimo del 75% della quota utente alla struttura ospitante, esclusivamente per i posti convenzionati, per il periodo strettamente necessario alla presentazione della domanda corredata della documentazione necessaria alla definizione dell'eventuale contributo e comunque per un periodo massimo di sei mesi, trascorsi i quali, in assenza della suddetta documentazione, l'intera quota verrà considerata a carico dell'utente. L'intervento si configura come anticipazione che la persona assistita è tenuta a rimborsare una volta che è stata determinata la quota posta a suo carico e nella misura della stessa.
7. In caso di ISEE socio-sanitario residenze superiore alla soglia di accesso, pur a fronte di una modesta liquidità l'utente/suo familiare o chi ne fa legalmente le veci può presentare specifica istanza motivata e documentata al SST per richiedere la valutazione di un contributo ad integrazione retta in struttura a titolo di prestito in attesa dell'alienazione/utilizzo di eventuali beni, mobili o immobili, impegnandosi a restituire il contributo erogato a titolo di prestito al momento della vendita o messa a reddito dell'immobile o al momento dello smobilizzo del patrimonio mobiliare.
8. Qualora la cifra anticipata non venga restituita, l'Unione ha diritto di rivalersi sui beni della persona, anche in sede successoria.

Articolo 22 – Procedura e Istruttoria per i contributi tipologia c) integrazione rette a carico dell'utente ospitato presso struttura semiresidenziale per anziani (centro diurno)

1. L'utente ammesso ad un centro diurno per anziani è tenuto al pagamento dell'intera quota utente vigente e, prima di iniziare la frequenza l'utente o chi ne fa legalmente le veci è tenuto a sottoscrivere l'impegno al pagamento nei confronti del gestore della struttura, ovvero retta + eventuale costo del trasporto.
2. È facoltà dell'utente ospitato richiedere il riconoscimento di un contributo ad integrazione della quota a suo carico sia per la retta di frequenza che per le spese di trasporto qualora abbia un Isee socio-sanitario uguale od inferiore alla soglia ISEE determinata annualmente con atto della Giunta dell'Unione, come disposto all'art. 5.
3. L'utente è tenuto a pagare la retta e le spese di trasporto in funzione della propria capacità contributiva in base alla tabella approvata annualmente dalla Giunta dell'Unione.
4. L'Unione eroga un contributo a copertura della differenza tra la quota dovuta e quella corrisposta direttamente dall'utente.
5. La domanda di integrazione retta/trasporto deve essere presentata mediante compilazione di apposito modello, presso gli sportelli di prossimità o il SST.
6. L'eventuale contributo decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione dell'istanza e vale per il periodo di validità dell'ISEE.
7. Tale domanda deve essere perfezionata attraverso la consegna di tutta la documentazione necessaria, indicata nell'apposito modulo di domanda, entro e non oltre 30 giorni dalla data di presentazione della stessa.

Articolo 23 – Casi particolari

1. In presenza di situazioni di grave rischio sociale, con caratteristiche di urgenza ed eccezionalità, segnalate dagli operatori del servizio sociale, che non trovano piena traduzione nella procedura di determinazione degli interventi economici disciplinati dal presente regolamento, la commissione di cui all'articolo 6, al fine di prevenire esiti negativi per la situazione della persona e del nucleo, tali da determinare grave pregiudizio o maggiori oneri per l'ente, potrà concedere un contributo economico straordinario in deroga ai criteri previsti dal presente regolamento, per un periodo di tre mesi, rinnovabile una sola volta per ulteriori tre mesi.
2. Il contributo potrà essere concesso esclusivamente:
 - per l'integrazione alla retta dell'utente impossibilitato a produrre Isee socio-sanitario residenziale per i motivi previsti dalla norma, collocato dopo valutazione da parte dell'UVM in struttura residenziale in attesa di nomina di amministratore di sostegno, collocato in urgenza in assenza di caregiver e di tutela assistenziale al domicilio;
 - per integrazione rette personalizzate in strutture semiresidenziali per persone con disabilità;
 - per integrazione quota personalizzata per il servizio di assistenza domiciliare.
3. Il provvedimento di concessione dovrà esplicitare in modo chiaro, univoco ed esaustivo le ragioni della decisione, la valutazione della temporalità in funzione dell'intervento assistenziale e tenere conto della sostenibilità finanziaria nel tempo degli interventi economici.

CAPO IV – Norme finali

Articolo 24 - Trattamento dei dati personali e accesso agli atti

1. Per l'erogazione dei contributi di cui al presente Regolamento, l'Unione necessita dell'acquisizione dei dati personali degli utenti, che sono raccolti al momento della presentazione dell'istanza e/o in altri momenti della procedura, previa informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016. I dati sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti e modalità volti alla concreta tutela dei dati.
2. Qualora necessario e/o opportuno per lo svolgimento delle funzioni istituzionali sopra dette, i dati potranno essere comunicati:
 - ad altri Servizi interni all'Unione, ugualmente tenuti alle disposizioni tutte inerenti il trattamento dei dati;
 - ad altri Enti pubblici, o che eseguono compiti di interesse pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri, a loro volta titolari del trattamento per finalità istituzionali proprie, in caso di necessaria o opportuna condivisione;
 - a soggetti terzi, pubblici o privati, dei quali l'Unione si avvale o coi quali collabora mediante contratti, convenzioni, accordi, protocolli o simili, per l'espletamento di attività riconducibili alle finalità istituzionali dell'Unione. Detti soggetti assicurano livelli di esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati. Vengono formalizzati da parte dell'Ente accordi, istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali oggetti terzi, idonei a garantire il corretto trattamento dei dati, inclusa la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento";
3. in caso di richiesta di accesso ai documenti amministrativi, o di attività ispettiva nel rispetto della vigente normativa, i dati potranno essere trasmessi ad altri soggetti nelle forme previste dalla legge.
4. Al di fuori di quanto sopra detto, i dati non sono oggetto di comunicazione o diffusione e non possono essere trasferiti al di fuori dell'Unione Europea.
5. I dati raccolti saranno trattati per il tempo necessario per il perseguimento delle finalità proprie della Struttura Welfare Locale e dello specifico procedimento per cui sono richiesti. Successivamente saranno conservati in conformità alle norme sulla archiviazione della documentazione amministrativa.
6. L'Unione riconosce e garantisce a chiunque abbia un interesse attuale e concreto alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto di accesso agli atti e documenti in possesso dei servizi e degli uffici, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dai regolamenti dell'Unione.

Art. 25 - Vigilanza e controlli

1. Per tutto il tempo dell'erogazione del beneficio economico, il SST potrà disporre la vigilanza e la verifica sulla regolare erogazione dei benefici, e in particolare sulla persistenza dei presupposti, dei requisiti e delle condizioni che hanno legittimato l'accesso al contributo, con l'obbligo di assumere eventuali atti di revoca o di modifica dei benefici a causa del mutare delle condizioni o dei presupposti medesimi.

2. Il SST si riserva la facoltà di richiedere agli Uffici competenti ogni eventuale atto, certificazione o informazione, ritenute utili ai fini di valutare la veridicità delle informazioni fornite., anche in forma di autocertificazione.
3. Le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (con particolare riferimento alla Dichiarazione sostitutiva Unica sottoscritta ai fini del calcolo del valore I.S.E.E. del nucleo familiare), su cui si basa l'assistenza economica, sono soggette a controllo, ai sensi degli artt. 71 e ss. D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, a campione nella percentuale minima del 10% secondo criteri di imparzialità e trasparenza.
4. Saranno, altresì, attivabili i controlli ai sensi degli artt. 71 e ss. D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 in tutti casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, con particolare riguardo alle situazioni in cui:
 - il richiedente presenti una istanza con dati difformi da quelli indicati in altra istanza presentata all'Unione;
 - le dichiarazioni sostitutive Uniche ISEE risultino contraddittorie rispetto ad altri stati, fatti e qualità dichiarati dal richiedente nell'istanza ovvero incongrue rispetto al tenore di vita del nucleo familiare del richiedente.
5. Il controllo formale sulle dichiarazioni sarà attivato con le informazioni contenute nelle banche dati cui l'Unione ha accesso.
6. I controlli sostanziali, a titolo meramente esemplificativo, potranno essere effettuati mediante ulteriori richieste di atti o documenti utili e mediante colloquio con il dichiarante e/o visita domiciliare: il colloquio è richiesto per giustificare incongruenze fra quanto dichiarato e quanto rilevato nei riscontri nonché la contraddittorietà fra quanto dichiarato e il tenore di vita del nucleo familiare, desunto sia dagli atti e dalla documentazione richiesta sia dallo stile di vita adottato dai componenti il nucleo familiare.
7. L'Unione si riserva, inoltre, di effettuare:
 - segnalazioni alla Guardia di Finanza delle posizioni ritenute inattendibili, al fine di ulteriori accertamenti;
 - segnalazioni all'Agenzia delle Entrate;
 - segnalazioni e denunce all'Autorità giudiziaria.
8. Ogni tipo di documentazione prodotta, può essere soggetta a verifica a campione avvalendosi delle informazioni anche di altri enti della Pubblica Amministrazione, secondo quanto consentito dal D.P.R. 445/2000,

Articolo 26 – Azioni di rivalsa dell'ente

1. Il cittadino che abbia usufruito indebitamente di contributi economici erogati dall'Unione su dichiarazioni mendaci o falsa documentazione incorre nelle sanzioni penali previste dall'art. 76 DPR n. 445/2000.
2. Nel caso sia accertata l'erogazione di prestazioni indebite, l'Unione provvede alla revoca del beneficio dal momento dell'indebita corresponsione e alle azioni di recupero di dette somme; per l'eventuale riscossione coatta, l'Unione applica la procedura prevista per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri Enti pubblici, anche avvalendosi di soggetti appositamente incaricati.
3. Gli utenti che abbiano riscosso i contributi in modo indebito o abbiano usufruito delle forme di sostegno di cui al presente Regolamento sulla base di dichiarazioni mendaci o perché abbiano perso i requisiti, sono tenuti a rimborsare con effetto immediato le somme introitate e/o quelle derivanti dalle forme di sostegno ricevute, fatte salve le

conseguenze di carattere penale di cui agli artt. 496 e ss. del Codice Penale per le false dichiarazioni.

Articolo 27– Altre tipologie di contributi

1. Per tutti i contributi economici disciplinati in altri specifici regolamenti dell'ente, si fa riferimento agli stessi.

Articolo 28 – Disposizioni di adeguamento automatico

1. I riferimenti normativi e le disposizioni di cui al presente regolamento si intendono automaticamente aggiornati per effetto dell'entrata in vigore di nuove disposizioni di legge o di regolamento in materia. Tutte le disposizioni che risulteranno invece incompatibili saranno disapplicate dalla data di entrata in vigore della nuova disciplina.

Articolo 29– Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 01.10.2026.
2. Dalla entrata in vigore del presente regolamento sono da intendersi abrogate tutte le vigenti disposizioni regolamentari incompatibili con lo stesso, fatte salve le procedure in corso cui continuano ad applicarsi le regole precedenti sino alla loro conclusione.